



SENT. 19/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Rita LORETO

Presidente

Ida CONTINO

Consigliere

Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Ilaria Annamaria CHESTA

Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di giudizi ad istanza di parte, iscritto al n. 61888 del
registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n.
201/2024, depositata il 9/4/2024

promosso da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del
Direttore/legale rapp.te pro tempore (c.f. 13756881002), rappresentata
e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587),
presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ope
legis (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; FAX 0696514000)

nei confronti di:

	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO (c.f.	
	82000610616), in persona del suo Presidente, legale rapp.te p.t.,	
	rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Martino (c.f.	
	MRTCLD69D10H501H;	PEC:
	claudiomartino@ordineavvocatiroma.org), nonché elettivamente	
	domiciliato nello studio del suddetto difensore in Roma, via A.	
	Gramsci n. 9	
	<u>e nei confronti di:</u>	
	- PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del	
	Procuratore generale pro-tempore;	
	- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale	
	regionale per la Campania, in persona del Procuratore regionale <i>pro-</i>	
	<i>tempore</i> ;	
	VISTO l'atto d'appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 11 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del	
	segretario Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, l'Avv. dello Stato Alfonso	
	Peluso, in rappresentanza dell'AGENZIA DELLE ENTRATE	
	RISCOSSIONE, l'Avv. Claudio Martino, in rappresentanza del	
	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO, e il Pubblico	
	Ministero, v.p.g. Adelisa Corsetti.	
	FATTO	
	Con ricorso ex art. 172, lett. d), c.g.c. proposto in data 18/3/2018, il	
	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO (di seguito	
	«CONSORZIO») aveva convenuto in giudizio l'AGENZIA DELLE	
	2	

	ENTRATE – RISCOSSIONE (di seguito «ADER»), anche quale successore	
	dei concessionari della riscossione via via succedutisi nel tempo, chiedendone	
	la condanna per il danno che assumeva patito in conseguenza del mancato	
	assolvimento degli obblighi di legge, quantificato in € 6.276.923,00, importo	
	corrispondente alla massa di contributi di bonifica affidati per la riscossione,	
	nel periodo dal 2000 al 2013, e non riscossi o comunque non corrisposti al	
	CONSORZIO.	
	Con sentenza n. 403/2021 del 5/11/2020, la Sezione giurisdizionale regionale	
	per la Campania, affermata, in via pregiudiziale, la giurisdizione della Corte	
	dei conti rispetto alla fattispecie in esame, dichiarava l’inammissibilità del	
	ricorso promosso dal CONSORZIO per carenza di legittimazione attiva,	
	sull’asserito presupposto che fosse stato <i>«chiesto un riconoscimento</i>	
	<i>risarcitorio riconducibile a pieno titolo ad una fattispecie di responsabilità</i>	
	<i>amministrativa, con tutte le implicazioni da ciò derivanti»</i> .	
	Questa Sezione, pronunciandosi sull’impugnazione proposta avverso detta	
	sentenza dal CONSORZIO, con sentenza n. 39/2023 del 21/2/2023	
	riconosceva la legittimazione attiva di quest’ultimo e la conseguente,	
	ammissibilità del ricorso ex art. 172, lett. d), c.g.c.	
	A tanto perveniva operando la <i>«riqualificazione dell’azione proposta in</i>	
	<i>termini di mero accertamento (...) e con esclusione di ogni profilo risarcitorio</i>	
	<i>(anche per quanto riguarda il prospettato danno da indebitamento per</i>	
	<i>interessi passivi)»</i> .	
	Inoltre, evidenziando che la decisione investiva unicamente una questione	
	preliminare, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c. rimetteva gli atti al primo	
	Giudice, affinché, in diversa composizione, si pronunciasse sul merito del	
	3	

	giudizio, ivi comprendendo la dedotta questione di costituzionalità, nonché	
	sulle spese del grado d'appello.	
	Il giudizio celebrato innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la	
	Campania in seguito alla rituale riassunzione operata dal CONSORZIO si	
	concludeva con la sentenza 201/2024 del 9/4/2024.	
	Con tale pronuncia, il giudice territoriale, fra l'altro, prioritariamente chiariva	
	che:	
	- doveva <i>«reputarsi disattesa»</i> l'eccezione dell'ADER di difetto di	
	legittimazione attiva del CONSORZIO <i>«grazie alla sentenza di</i>	
	<i>appello n. 39/2023»</i> ;	
	- <i>«l'inadempimento che il CONSORZIO ascrive all'Agenzia concerne</i>	
	<i>non già gli obblighi informativi addossati a quest'ultima dall'art. 36</i>	
	<i>del decreto legislativo n° 112/1999; bensì la sua fondamentale</i>	
	<i>obbligazione di mezzi in tema di gestione dei crediti consortili iscritti</i>	
	<i>a ruolo, nei riguardi dei rispettivi terzi debitori»</i> ;	
	- gli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 lasciavano ferma la facoltà	
	dell'ente impositore di agire dinanzi alla Corte dei conti,	
	<i>«domandando il risarcimento del danno che all'ente stesso sia</i>	
	<i>derivato dall'inadempimento del concessionario»</i> ;	
	- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, secondo cui le quote	
	inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, non sono assoggettate	
	al controllo di cui al citato articolo 19 del d.lgs. 112/1999, <i>«non può</i>	
	<i>elidere la pregressa responsabilità del concessionario, qualora sue</i>	
	<i>condotte inadempienti abbiano comprovatamente cagionato all'ente</i>	
	<i>impositore una perdita di chance»</i> ;	
	4	

	- l'art. 4, comma 1, del d.l. 119/2018, secondo cui "i debiti di importo	
	residuo ... fino a mille euro ..., risultanti dai singoli carichi affidati	
	agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010,	
	(...) sono automaticamente annullati", rendeva insussistente «un	
	danno riferibile ai ruoli in questione».	
	Su tali assunti, con riferimento al merito, affermava che:	
	- risultava – cfr. pag. 19, paragrafo 20, della sentenza -	
	<i>«sufficientemente dimostrato l'inadempimento dell'Agenzia</i>	
	<i>all'obbligazione di mezzi su di essa gravante, in riferimento</i>	
	<i>all'ammontare di 3.306.220,40 euro»</i> [importo che, a pag. 14,	
	paragrafo 17 della sentenza, era così composto: € 982.901,30, relativi	
	alle cartelle di pagamento riguardanti ruoli formati dal 2001 al 2013	
	per le quali il CONSORZIO, nell'All. 3 del ricorso introduttivo,	
	riteneva che fosse stata omessa la notifica; € 2.323.319,10 relativi alle	
	cartelle di pagamento riguardanti ruoli formati dal 2001 al 2013 per le	
	quali il CONSORZIO, nell'All. 5 del ricorso introduttivo, riteneva che	
	fosse stata maturata la prescrizione];	
	- da tale importo – <i>«equivalente a poco più della metà del residuo carico</i>	
	<i>attuale»</i> (cfr. pag. 15, paragrafo 17, della sentenza) e, dichiaratamente,	
	integrante il «danno risarcibile» - dovevano essere esclusi <i>«i ruoli</i>	
	<i>inferiori al migliaio di euro ove affidati all'Agenzia tra il 2000 e il</i>	
	<i>2010: perché, comunque, essi sarebbero stati annullati ex art. 4 del</i>	
	<i>D.L. n° 119/2018»</i> , La consistenza dell'importo teoricamente dovuto	
	veniva perciò determinata in € 2.227.150,50 (importo risultante dalla	
	somma dei seguenti addendi: € 473.277,27 per i ruoli di cui all'All. 3	

	del ricorso introduttivo ed € 1.753.873,23 per i ruoli di cui all'All. 5	
	del ricorso introduttivo);	
	- dell'importo di € 2.227.150,50, tuttavia, doveva considerarsi solo la	
	parte che presumibilmente sarebbe stata in concreto riscossa,	
	quantificata in € 1.004.890,3, corrispondente alla frazione del 45,12%	
	calcolata in maniera empirica sulla base dell'andamento della	
	riscossione documentato in atti (cfr. tabella alle pp. 20 e 21 della	
	sentenza);	
	- infine, riduceva <i>«in via equitativa»</i> , a un terzo l'importo come sopra	
	determinato <i>«in ossequio al comma 4 dell'art. 20 del decreto</i>	
	<i>legislativo n° 112/1999»</i> . Pertanto, quantificava in € 334.963,44 il	
	<i>«danno scaturito nel caso di specie dalla condotta negligente</i>	
	<i>dell'Agenzia»</i> .	
	All'esito di tali articolate riflessioni, la Corte territoriale condannava l'ADER	
	<i>«a risarcire al CONSORZIO di bonifica del Sannio Alifano un danno di</i>	
	<i>334.963,44 euro, oltre alla rivalutazione monetaria dal 20 maggio 2019 fino</i>	
	<i>alla pubblicazione della presente sentenza, nonché agli interessi legali sulla</i>	
	<i>somma così rivalutata da quella medesima data di pubblicazione fino al dì</i>	
	<i>dell'effettivo soddisfo»</i> , compensando le spese di lite in considerazione della	
	<i>«novità e palese complessità del caso»</i> .	
	Avverso tale decisione, non notificata, l'ADER, in data 8/11/2024, proponeva	
	appello, prospettando sette profili di nullità della sentenza.	
	Con il primo motivo (<i>«1) Nullità della sentenza per violazione e falsa</i>	
	<i>applicazione degli artt. art. 172, lett. d) e 190 c.g.c., 100 e 384 c.p.c. nonché</i>	
	<i>19 e 20 D. Lgs. 112/99 nel testo vigente ratione temporis – Inammissibilità di</i>	
	6	

	<i>domanda risarcitoria non fondatamente accoglibile stante la natura</i>	
	<i>meramente dichiarativa della domanda proposta ad istanza di parte così come</i>	
	<i>delineata giusta sentenza 39/23 della Corte Conti II Sezione Giurisdizionale</i>	
	<i>Centrale di Appello»), l'ADER, dopo aver evidenziato che il primo giudice,</i>	
	<i>in più parti della sentenza, aveva esplicitamente manifestato il convincimento</i>	
	<i>che la vicenda contenziosa avesse natura squisitamente risarcitoria, rilevava</i>	
	<i>che tale assunto contrastava con quanto statuito nella sentenza di questa</i>	
	<i>Sezione di appello 39/2003.</i>	
	<i>Evidenziava, inoltre, che la domanda del CONSORZIO, riguardando un</i>	
	<i>presunto pregiudizio patrimoniale che si assumeva derivato</i>	
	<i>dall'inadempimento di obbligazioni incombenti sull'ente incaricato della</i>	
	<i>riscossione, non avrebbe potuto (dando, altrimenti, luogo a una qualificazione</i>	
	<i>dell'azione come "danno temuto contabile": cfr. pag. 10 dell'appello) essere</i>	
	<i>esaminata prima dell'esitazione del procedimento amministrativo di cui agli</i>	
	<i>artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, vigenti all'epoca dei fatti, ossia prima della</i>	
	<i>scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle c.d. comunicazioni di</i>	
	<i>inesigibilità (per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31</i>	
	<i>dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre</i>	
	<i>2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per</i>	
	<i>quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031).</i>	
	<i>Con il secondo motivo («2) Error in iudicando - Nullità della sentenza per</i>	
	<i>violazione del combinato disposto degli artt. 190 c.g.c. e 384 c.p.c. Il Collegio</i>	
	<i>non si è uniformato ai principi di diritto enunciati nella sentenza n. 39/2023</i>	
	<i>ed al giudicato interno sul punto») e terzo motivo di gravame («3) Nullità</i>	
	<i>della sentenza per vizio di ultrapetizione ex artt. 112, 277, 359, c.p.c. e art. 7,</i>	
	7	

	<i>comma 2, c.g.c. per quanto concerne la sentenza di condanna al pagamento</i>	
	<i>del danno»</i>), denunciava, rispettivamente, la violazione del giudicato	
	formatosi a seguito della sentenza di questa Sezione (per effetto della	
	riqualificazione dell'azione in termini di mero accertamento, infatti, la	
	domanda non avrebbe potuto che essere intesa come volta alla mera verifica	
	dei rapporti di dare-avere tra i soggetti del rapporto esattoriale, in funzione del	
	semplice accertamento di eventuali ragioni di credito dell'ente impositore	
	verso l'agente della riscossione), e il vizio di ultrapetizione, avendo il primo	
	giudice pronunciato una condanna non inclusa nella domanda come	
	debitamente riqualificata.	
	Con il quarto motivo (<i>«4) Nel merito - Nullità della sentenza ex art. 190 c.g.c.</i>	
	<i>per errata interpretazione degli artt. 19 e 20, Decreto-Legge 13 aprile 1999,</i>	
	<i>n. 112 nella versione in vigore fino all'8.8.2024»</i>) si doleva dell'errata	
	interpretazione che la Corte territoriale aveva compiuto della disciplina recata	
	dagli agli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/99, laddove aveva ritenuto che l'ente	
	impositore avesse la facoltà, ai sensi del comma 4 dell'art. 20, di domandare,	
	innanzi alla Corte dei conti, il risarcimento del danno derivante	
	dall'inadempimento del concessionario in riferimento sia a un singolo credito	
	iscritto a ruolo sia al coacervo dei crediti affidati in riscossione al	
	concessionario stesso, opzioni comportanti solo con una diversa ripartizione	
	dell'onere probatorio.	
	Secondo l'appellante, invece, il comma 4 non sarebbe fattispecie autonoma e	
	non consentirebbe all'ente impositore un controllo anticipato, senza attendere	
	gli esiti della pertinente procedura amministrativa finalizzata a quantificare le	
	eventuali partite inesigibili.	
	8	

	Con il quinto motivo («5) <i>Nel merito - Nullità della sentenza ex art. 190 c.g.c.</i>	
	<i>per errata interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 20,</i>	
	<i>Decreto Legge 13 aprile 1999, n. 112 e art. 1, comma 688, Legge 23 dicembre</i>	
	<i>2014, n. 190 nella versione in vigore fino all'8.8.2024») prospettava l'erronea</i>	
	<i>interpretazione dell'art. 1, comma 688, Legge 23 dicembre 2014, n. 190</i>	
	<i>laddove il primo giudice aveva affermato che il non assoggettamento a</i>	
	<i>controllo delle quote di valore inferiore o pari a € 300 non potesse applicarsi</i>	
	<i>ai casi in cui vi sia perdita del diritto al discarico come nel caso paradigmatico</i>	
	<i>di prescrizione del credito.</i>	
	Con il sesto motivo di gravame («6) <i>Error in iudicando - Nullità della</i>	
	<i>sentenza ex art. 190 c.g.c. per errata interpretazione dell'art. 4, Decreto-</i>	
	<i>Legge 23 ottobre 2018, n. 119») argumentava l'automaticità</i>	
	<i>dell'annullamento ex art. 4 del d.l. n. 119/2018 dei debiti di importo residuo</i>	
	<i>fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al</i>	
	<i>31 dicembre 2010 nonché l'applicabilità anche alle riscossioni dei contributi</i>	
	<i>dei consorzi.</i>	
	Infine, con il settimo motivo di appello («7) <i>Error in iudicando - Nullità della</i>	
	<i>sentenza ex art. 190 c.g.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il</i>	
	<i>giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti») contestava la modalità</i>	
	<i>di calcolo del danno subito dal CONSORZIO in via sostanzialmente equitativa</i>	
	<i>e trascurando la speciale procedura prevista per le inesigibilità, fondata su</i>	
	<i>calcoli per medie, trascurando la circostanza che la riscossione è ancora in</i>	
	<i>corso come comprovato dall'estratto aggiornato versato in atti (All. X).</i>	
	Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e di « <i>accertare e</i>	
	<i>dichiarare che il ricorso ad istanza di parte promosso dal CONSORZIO</i>	
	9	

	<i>Sannio Alifano è inammissibile e comunque non fondatamente accoglibile con</i>	
	<i>reiezione di ogni domanda dallo stesso proposto siccome inammissibile e</i>	
	<i>comunque infondata e non provata.</i>	
	<i>Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per tutti i gradi di giudizio».</i>	
	Con atto qualificato « <i>comparsa di costituzione in appello ex art. 191 Codice</i>	
	<i>della Giustizia Contabile con appello incidentale ex art. 184, comma 4 Codice</i>	
	<i>della Giustizia Contabile»,</i> notificato il 7/1/2025 ma non ritualmente	
	depositato come prescritto dall’art. 180 c.g.c., il CONSORZIO, dopo avere	
	diffusamente esposto (pagg da 17 a 34) le ragioni della reputata infondatezza	
	dei motivi di appello articolati dall’ADER, essendo risultato parzialmente	
	soccombente nel primo grado di giudizio, formulava impugnazione	
	incidentale.	
	Con il primo motivo di grave (« <i>Inapplicabilità dell’art. 4 comma 1 del d.l. n.</i>	
	<i>119 del 23 ottobre 2018 ai contributi dovuti ai Consorzi di Bonifica, ovvero,</i>	
	<i>in subordine, illegittimità costituzionale della norma anzidetta – Omessa</i>	
	<i>motivazione»)</i> contestava l’inclusione del CONSORZIO nel perimetro di	
	operatività della norma - art. 4, comma 1, d.l. 119/2018 - che prevedeva	
	l’automatico annullamento dei debiti fino a mille euro.	
	In subordine si doleva del mancato esame della questione di legittimità	
	costituzionale espressamente sollevata in primo grado.	
	In ulteriore subordine, chiedeva che l’annullamento fosse operato in aderenza	
	alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione con la decisione n.17966 del	
	2020 – secondo cui “ <i>il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere</i>	
	<i>riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla</i>	
	<i>sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo</i>	

	<i>dei carichi omogenei’’).</i>	
	Si doleva, poi della <i>«Erronea quantificazione delle ragioni di credito del</i>	
	<i>CONSORZIO di Bonifica del Sannio Alifano – Violazione e/o falsa</i>	
	<i>applicazione dell’art. 20, comma 4 del d.l. n. 112/1999».</i>	
	A opinione dell’appellante incidentale, la quantificazione del credito del	
	CONSORZIO operata dalla Corte territoriale era errata perché avrebbe dovuto	
	essere pari all’ammontare complessivo dei carichi iscritti a ruolo, senza gli	
	abbattimenti che il primo giudice in sequenza aveva effettuato partendo	
	dall’importo di:	
	- € 3.306.220,40 ossia dai carichi di cui ai documenti allegati nn.3 e 5 al ricorso	
	in primo grado (cartelle di pagamento prive di data di notifica o con data di	
	notifica antecedente al 2013 e senza l’attivazione di alcuna procedura	
	esecutiva, neanche tentata):	
	– €. 1.079.925,29 per effetto dell’annullamento ex art. 4 d.l. 119/2018;	
	- 45,12% quale media progressiva delle esazioni andate a buon fine in un	
	periodo reputato significativo (2011);	
	- 1/3 ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lg. 112/1999.	
	Concludeva, formulando le seguenti conclusioni: <i>«- dichiarare inammissibile,</i>	
	<i>o comunque infondato, l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate</i>	
	<i>Riscossione con atto del 7 novembre 2024, sopra descritto;</i>	
	<i>- in accoglimento dell’appello incidentale qui proposto ed in riforma, in parte</i>	
	<i>qua, della sentenza n. 201/2024, (...) accogliere integralmente le conclusioni</i>	
	<i>proposte nella fase di rinvio dal CONSORZIO di Bonifica Sannio Alifano e di</i>	
	<i>seguito integralmente riproposte:</i>	
	<i>- accertare e dichiarare che – in ragione della non applicabilità dell’art.4 d.l.</i>	
	11	

119/2018 ai Consorzi di Bonifica, ovvero – se del caso all’esito della promovenda questione di legittimità costituzionale della stessa norma (per come diffusamente sopra rappresentato) – stante la illegittimità costituzionale della norma - il Concessionario della riscossione è tuttora tenuto a riscuotere i carichi di ruolo portati da cartelle di importo inferiore ai 1.000,00 Euro relativi a contributi dovuti per gli anni 2000-2010 e non riscossi alla data del 23 ottobre 2018;

- accertare e dichiarare pertanto i gravi inadempimenti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (anche quale successore ex lege di Equitalia S.p.A., delle società del Gruppo Equitalia spa e, quindi, dei concessionari della riscossione via via succedutisi nel tempo), per il mancato assolvimento degli obblighi di legge connessi al proprio ruolo di mandatario della riscossione dei contributi, nei confronti del CONSORZIO di Bonifica del Sannio Alifano, con riferimento alle partite tutte iscritte nei ruoli di contribuenza consortile dal CONSORZIO di Bonifica dal Sannio Alifano e per il periodo dal 2000 al 2014;

- accertare conseguentemente le ragioni di credito del CONSORZIO di Bonifica del Sannio Alifano nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (anche quale successore ex lege di Equitalia S.p.A. e dei concessionari della riscossione via via succedutisi nel tempo) in misura non inferiore all’intero importo dei contributi di bonifica affidati per la riscossione nel periodo anzidetto e ancora non riscossi o comunque i cui relativi importi non sono ancora stati corrisposti al CONSORZIO di Bonifica e dunque € 6.276.923,00, ovvero il diverso importo – maggiore o minore – che dovesse risultare in corso di causa, o che sarà comunque ritenuto di

	<i>giustizia e sempre in misura pari all'importo dei contributi di bonifica non</i>	
	<i>riscossi e divenuti ormai inesigibili per esclusiva responsabilità dell'Agenzia</i>	
	<i>delle Entrate – Riscossione, per intervenuta decadenza o prescrizione del</i>	
	<i>credito nella misura che sarà accertata in corso di causa.</i>	
	<i>In via istruttoria:</i>	
	<i>- disporre l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata ad</i>	
	<i>accertare lo stato della riscossione con riguardo al periodo in contestazione</i>	
	<i>(e, correlativamente, l'ammontare delle partite e dei ruoli non più riscuotibili</i>	
	<i>e le relative ragioni), nonché la veridicità e l'eshaustività della rendicontazione</i>	
	<i>online tratta dal portale monitor enti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione,</i>	
	<i>con la verifica della attività effettivamente svolta.</i>	
	<i>Si chiede che al Consulente Tecnico d'Ufficio venga altresì affidato l'incarico</i>	
	<i>di valutare le ragioni di credito connesse alla mancata o ritardata riscossione</i>	
	<i>delle somme iscritte a ruolo.</i>	
	<i>Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio».</i>	
	In data 19/11/2025, la Procura generale, con conclusioni rassegnate	
	esclusivamente sull'appello proposto da ADER, ne chiedeva il rigetto, con	
	condanna alle spese.	
	In particolare, con riferimento ai primi tre motivi di appello, riguardanti i	
	connotati della domanda, rilevava che ogni dubbio sulla natura del <i>petitum</i> era	
	fugato dalla sentenza n. 39/2023 e non era ulteriormente consentito contestare	
	la sussistenza della legittimazione del CONSORZIO ricorrente.	
	In relazione alla questione della pretesa errata applicazione del d.lgs. n.	
	112/1999 e dell'art. 4, d.l. 119/2018, rilevava che le pretese avanzate dal	
	CONSORZIO si fondavano sul rapporto esattoriale e relativi rapporti di	

	dare/avere, derivante dal mandato intercorrente fra le due parti e nel quale si	
	erano manifestati comportamenti neglienti dell'ADER (mancata notifica di	
	cartelle tra il 2001 e il 2007 e mancata attivazione di procedure esecutive in	
	altri casi. Risultava, pertanto, influente la circostanza della pendenza dei	
	termini per le dichiarazioni di inesigibilità.	
	Con riguardo all'art. 4, d.l. 119/2018, evidenziava come fosse corretta	
	l'affermazione del primo giudice che l'applicazione di detta disposizione non	
	escludesse la verifica della prescrizione del relativo credito, già maturata,	
	tenuto conto che la prova dell'interruzione doveva essere fornita da ADER.	
	Infine, riteneva correttamente motivata la sentenza impugnata anche con	
	richiamo all'applicazione dell'art. 1, comma 688, della l. n. 190/2014,	
	avendo reputato, il Collegio, che la già menzionata disposizione non	
	esonerasse da responsabilità il concessionario ove le sue condotte neglienti	
	avessero cagionato all'Ente impositore una perdita di <i>chance</i> .	
	Con memoria del 21/11/2025 il CONSORZIO, dopo aver ribadito di aver	
	proposto appello incidentale <i>«regolarmente depositato nel fascicolo</i>	
	<i>telematico del presente giudizio»</i> , manifestava adesione alle conclusioni della	
	Procura generale <i>«aventi ad oggetto esclusivamente la valutazione della</i>	
	<i>impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione»</i> .	
	Inoltre, ribadiva le ragioni dell'appello incidentale insistendo per	
	l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.	
	All'udienza del 11/12/2025, i rappresentanti di ADER, del CONSORZIO e	
	dell'Ufficio del Pubblico ministero enunciavano le rispettive conclusioni,	
	svolgendone i motivi, come compendati nel verbale d'udienza.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	14	

	DIRITTO	
	<i>1. Riunione</i>	
	In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., la	
	riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente	
	contro la medesima sentenza.	
	<i>2. Inammissibilità dell'appello incidentale del CONSORZIO</i>	
	Sempre in via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'inammissibilità	
	dell'impugnazione incidentale del CONSORZIO.	
	Invero, quest'ultimo, dopo avere, in data 7/1/2025 (quindi, tempestivamente,	
	tenuto conto del disposto dell'art. 184, comma 4, c.g.c. e considerato che la	
	notificazione nei suoi confronti dell'impugnazione principale era avvenuta in	
	data 8/11/2024), notificato, a mezzo pec, l'atto, qualificato « <i>comparsa di</i>	
	<i>costituzione in appello ex art. 191 Codice della Giustizia Contabile con</i>	
	<i>appello incidentale ex art. 184, comma 4 Codice della Giustizia Contabile</i> »,	
	alle controparti (Procura generale, Procura regionale, ADER e Avvocatura	
	generale dello Stato), non ha completato gli adempimenti imposti dal c.g.c.	
	per la proposizione dell'impugnazione.	
	A termini dell'art. 180 c.g.c., infatti, « <i>L'atto di impugnazione notificato deve</i>	
	<i>essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza,</i>	
	<i>entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della</i>	
	<i>sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni</i> ».	
	Il deposito è previsto che avvenga esclusivamente con modalità informatiche	
	(ai sensi, in particolare, dell'art. 6 c.g.c., rubricato “ <i>Digitalizzazione degli atti</i>	
	<i>e informatizzazione delle attività</i> ”, del decreto del Presidente della Corte dei	
	conti n. 126 del 24/5/2022, recante “ <i>Ulteriori regole tecniche e operative per</i>	
	15	

	<i>lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie</i>	
	<i>dell'informazione e della comunicazione", e delle "Istruzioni per lo</i>	
	<i>svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie</i>	
	<i>dell'informazione e della comunicazione", aggiornate nel giugno 2024),</i>	
	accedendo, con le credenziali SPID, al portale SOG («Servizi Online della	
	Giurisdizione») e, quindi, nella macroarea DAeD («Deposito Atti e	
	Documenti»).	
	In tale ultimo sottoinsieme, mediante procedura di caricamento diretto	
	(upload) dei file, è possibile o inserire atti introduttivi di nuovi giudizi o atti e	
	documenti all'interno dei fascicoli già esistenti.	
	All'esito delle operazioni di caricamento, il sistema, sempre che non rilevi	
	l'esistenza di anomalie cc.dd. "bloccanti" (invalidità della firma digitale,	
	formato dei file, dimensioni dei file), genera automaticamente la ricevuta di	
	deposito.	
	Tale atto, comunque, non costituisce una attestazione definitiva del corretto	
	adempimento delle incombenze procedurali in quanto il deposito mediante	
	"DAeD" è soggetto alla verifica da parte delle competenti Segreterie. Tant'è	
	che in calce alla ricevuta è posta la dicitura <i>«Si invita l'utente a monitorare</i>	
	<i>l'esito del deposito o le eventuali osservazioni da parte della Segreteria,</i>	
	<i>accedendo nuovamente al servizio DAeD».</i>	
	Per i depositi di atti introduttivi, l'esito positivo della verifica conduce alla	
	generazione di nuovi fascicoli digitali dotati del relativo numero di ruolo.	
	Con specifico riferimento al caso in esame, il CONSORZIO ha versato l'atto	
	<i>«Comparsa di costituzione in appello ex art. 191 Codice della Giustizia</i>	
	<i>Contabile con appello incidentale ex art. 184, comma 4 Codice della Giustizia</i>	
	16	

	Contabile», nel giudizio di appello, già esistente, avviato da ADER. Nel fare	
	ciò si è costituito in quel giudizio nella veste di appellato.	
	La Segreteria, constatato che con l’atto depositato il CONSORZIO intendeva	
	anche proporre appello incidentale, ha prontamente (h. 8:43 del 9/1/2025)	
	segnalato che <i>«SI COMUNICA che la Segreteria prenderà in carico l'atto</i>	
	<i>quale memoria di costituzione nel giudizio di appello 61888 proposto</i>	
	<i>dall'Agenzia delle entrate; PER L'APERTURA dell'appello INCIDENTALE la</i>	
	<i>parte dovrà provvedere al deposito dell'atto presso l'ufficio del RUOLO</i>	
	<i>GENERALE».</i>	
	Nonostante tale inequivocabile apporto collaborativo, il CONSORZIO non ha	
	assunto iniziative per finalizzare il deposito dell’atto all’impugnazione	
	(incidentale, siccome successiva ad altra impugnazione già ritualmente	
	proposta) della sentenza della Corte territoriale.	
	Pertanto, all’atto depositato dal CONSORZIO non può attribuirsi la valenza	
	di una iniziativa impugnatoria, in grado di innescare la valutazione dei	
	contestati capi della sentenza impugnata alla luce dei prospettati motivi di	
	gravame ed eventualmente a condurre all’auspicata modifica delle statuizioni	
	avversate	
	E ciò, nemmeno valorizzando il principio della conservazione degli atti,	
	evocato dal difensore nel corso dell’udienza di trattazione, considerato che	
	l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini	
	stabiliti a pena di decadenza (nella specie, il termine per il deposito	
	dell’impugnazione di cui all’art. 180, comma 1, c.g.c.) è correlata alla tutela	
	d’interessi indisponibili e, come tale, non sanabile per effetto della	
	costituzione dell'appellato (Cass., n. 7634/2022; n. 11666/2015; n.	
	17	

	14591/2007; SS.UU. n. 69835/2005).	
	In altri termini, in base all’indicato principio – che, sebbene elaborato per la	
	disciplina dei contratti, radicandosi nella previsione contenuta nell’art. 1367	
	c.c., opera anche in ambito processuale, dove trova implicito riconoscimento	
	nel disposto dell’art. 159 c.p.c. (Cass. SS.UU n. 108/2000 e ivi ulteriori	
	referimenti) – un atto, benché non propriamente rispondente al modello	
	appropriato per la facoltà esercitata, può comunque produrre gli effetti tipici	
	di quest’ultimo, sempreché, però, sia stato compiuto nel rispetto della	
	tempistica prescritta per la specifica tipologia di attività considerata (Cass.	
	ord. n. 26811 del 21/10/2019; sent. n. 2490 del 8/2/2016; sent. n. 17645 del	
	10/8/2007; sent. n. 15687 del 12/12/2001).	
	Nel caso di specie, l’atto potrà valere quale mera costituzione e replica avverso	
	l’appello di ADER (soluzione in linea con l’orientamento già manifestato in	
	vicende analoghe: cfr. Sez. App. II sent. 303/2024, in particolare paragrafo	
	I.1).	
	3. Appello ADER	
	L’appello di ADER è parzialmente fondato, nei termini appresso specificati.	
	Con i primi tre motivi di gravame, l’appellante ha, con diverse sfumature e	
	variegate argomentazioni, criticato la sentenza della Corte territoriale nelle	
	parti in cui ha manifestato il convincimento che la vicenda contenziosa per cui	
	v’è causa ha natura squisitamente risarcitoria.	
	Sebbene formalmente articolate in plurime, autonome doglianze, le	
	contestazioni gravitano attorno alla medesima questione: la trasversalità di	
	quest’ultima rende opportuno un esame unitario dei motivi di appello avvinti	
	dalla stessa problematica.	
	18	

	L'appellante ADER ha rilevato che, nonostante questa Sezione d'appello, con	
	la sent. 39/2023, nel pronunciarsi sull'impugnazione della sentenza della Sez.	
	giur. Campania n. 403/2021 che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso	
	a istanza di parte del CONSORZIO per difetto di legittimazione attiva, avesse	
	riconosciuto la legittimazione attiva <i>«previa riqualificazione dell'azione</i>	
	<i>proposta in termini di mero accertamento (...) e con esclusione di ogni profilo</i>	
	<i>risarcitorio»</i> , la medesima Sezione territoriale, cui gli atti erano stati rimessi	
	ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c. per la prosecuzione del giudizio nel	
	merito, aveva continuato ad attribuire all'azione connotazioni risarcitorie.	
	Invero, la sentenza impugnata, in più occasioni, usa una terminologia	
	evocativa della natura risarcitoria dell'iniziativa intrapresa dal CONSORZIO:	
	trascurando la parte in fatto, dove si dà conto delle prospettazioni delle parti,	
	tali riferimenti sono presenti sia nelle considerazioni in diritto (cfr. pag. 12,	
	paragr. 14, primo periodo; pag. 14, paragr. 15, ultimo capoverso; pag. 19,	
	paragr. 20, primo capoverso; pag. 22, paragr. 21, penultimo e ultimo	
	capoverso) che nel dispositivo (cfr. pag. 23, alinea 1).	
	Prioritariamente, deve escludersi che l'impropria terminologia possa dal luogo	
	a nullità della sentenza, come ritenuto dall'appellante.	
	Considerato che il regime delle nullità delle sentenze (art. 39, comma 3, c.g.c.)	
	è caratterizzato da una rigida tipizzazione della tipologia di vizi che possono	
	condurre a una pronuncia demolitoria, la circostanza che non vi sia	
	congruenza rispetto a una statuizione su cui è maturato il giudicato interno,	
	comunque, non potrebbe dar luogo alla nullità della decisione posteriormente	
	assunta.	
	In ogni caso, l'imprecisione lessicale, ancorché reiterata, non genera effetti	
	19	

	vizianti significativi, imponendo solo una rimodulazione della statuizione	
	conclusiva, che non potrà essere di condanna al risarcimento di un determinato	
	importo, bensì (anticipando gli esiti di considerazioni sviluppate oltre) di mero	
	accertamento dei rapporti di dare/avere tra ADER e CONSORZIO.	
	Con riferimento al merito, occorre constatare che la pretesa avanzata con il	
	ricorso introduttivo era pari a € 6.276.923,00, ossia all'importo residuo	
	calcolato sottraendo al totale del carico relativo ai ruoli coattivi per gli anni	
	dal 2000 al 2017 affidato dal CONSORZIO all'agente temporalmente	
	competente a curare la riscossione coattiva, pari a € 11.979.679,54, gli importi	
	riscossi (€ 3.739.974,58) nonché la parte di carico diminuita su impulso	
	dell'Ente impositore per rimborsi e/o sgravi.	
	Questo saldo creditorio iniziale, in tesi generato da anomalie delle procedure	
	di esazione realizzate da ADER, all'esito del giudizio di primo grado è stato,	
	dal primo giudice, riquantificato nell'importo, sensibilmente inferiore, di €	
	3.306.220,40, sommando due addendi:	
	- l'importo cumulativo di 13.309 cartelle riferibili a ruoli formati dal	
	2001 al 2013 non notificate (€ 982.901,30);	
	- l'importo cumulativo di 12.741 cartelle notificate ma mai rimosse per	
	le quali sarebbe maturata la prescrizione (€ 2.323.319,10).	
	L'importo € 3.306.220,40, costituente il punto di partenza dell'articolato	
	ragionamento compiuto dal primo giudice, non è ulteriormente sindacabile	
	considerato, per un verso, la mancata proposizione di una rituale	
	impugnazione da parte del CONSORZIO, in grado di mettere in discussione	
	tale assunto della decisione e, per altro verso, che il medesimo CONSORZIO	
	nella memoria di costituzione prodotta nel giudizio di appello (cfr. pag. 25) ha	
	20	

	esplicitamente reputato corretta la statuizione della sentenza impugnata	
	secondo cui <i>«risulta sufficientemente dimostrato l'inadempimento</i>	
	<i>dell'Agenzia all'obbligazione di mezzi su di essa gravante, in riferimento</i>	
	<i>all'ammontare di 3.306.220,40 euro recato dagli allegati 3 e 5 del</i>	
	<i>Consorzio».</i>	
	Prendendo le mosse da tale assunto, il primo giudice ha operato un progressivo	
	affinamento dell'importo.	
	Dapprima ha escluso i ruoli di consistenza unitaria inferiore a € 1.000, affidati	
	all'Agente della riscossione tra il 2000 e il 2010. E ciò sulla base della	
	considerazione che gli stessi avrebbero subito la falcidia di cui all'art. 4 del	
	D.L. 119/2018, disposizione che prevede, per quanto qui di rilievo, che <i>«I</i>	
	<i>debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto,</i>	
	<i>fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a</i>	
	<i>ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della</i>	
	<i>riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle</i>	
	<i>cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono</i>	
	<i>automaticamente annullati».</i>	
	La reputata operatività dell'indicata norma ha condotto il primo giudice a	
	individuare i crediti residui, considerando separatamente l'insieme dei ruoli di	
	cui all'allegato 3 del ricorso originario (allegato 9 del ricorso in riassunzione)	
	e di quelli di cui all'allegato 5 del ricorso originario (allegato 8 del ricorso in	
	riassunzione):	
	- per i primi, i ruoli superiori al migliaio di euro riferiti all'arco	
	temporale dal 2001 al 2010 sono risultati pari a € 222.613,02, mentre	
	la totalità dei ruoli emessi dal 2011 in poi è risultata pari a €	

		250.664,25;	
	-	per i secondi, i ruoli superiori al migliaio di euro riferiti al periodo dal	
		2001 al 2010 sono risultati pari a € 788.175,58, mentre la totalità dei	
		ruoli emessi dal 2011 in poi è risultata pari a € di 965.697,65.	
		Complessivamente, è stato ritenuto non riscosso (al netto della porzione non	
		legalmente riscuotibile) l'importo di € 2.227.150,50.	
		La Corte territoriale ha quindi proceduto a calcolare empiricamente, sulla base	
		dell'analisi dei dati storici disponibili per il segmento temporale per cui v'è	
		causa, la "media progressiva" di fruttuosa riscossione, individuandola (per le	
		ragioni oltre chiarite) nella misura del 45,12% annuo.	
		L'applicazione di tale percentuale al cumulo dei ruoli non riscossi per	
		anomalie gestorie imputabili all'Agente della riscossione (mancata notifica	
		e/o prescrizione) ha condotto a determinare in € 1.004.890,31 il maggior	
		introito che il CONSORZIO avrebbe avuto ragionevolmente titolo di	
		pretendere a fronte del corretto esercizio delle incombenze procedurali da	
		parte della struttura onerata del compito di portare a esecuzione i crediti per	
		contributi consortili.	
		L'importo così determinato è stato, infine, decurtato in via equitativa facendo	
		riferimento all'art. 20, comma 4, del d.lgs. 112/1999 a tenore del quale, in	
		manca di definizione agevolata del discarico per inesigibilità o di avvio di	
		un contenzioso innanzi alla Corte dei conti, <i>«la somma dovuta dall'agente</i>	
		<i>della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo (...)»</i> .	
		La ricostruzione operata dalla Corte territoriale è sostanzialmente coerente	
		nella sequenza argomentativa seguita per definire i rapporti di dare/avere.	
		Al riguardo deve innanzitutto rilevarsi l'infondatezza del quarto motivo di	
		22	

	appello, con il quale l'ADER si duole del fatto che il primo giudice, pur	
	correttamente facendo riferimento al d.lgs. n. 112/1999 nonostante le	
	sopravvenute disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della	
	riscossione, di cui al d.lgs. 110/2024 (disciplina entrata in vigore il 8/8/2024,	
	quindi dopo la pubblicazione della sentenza), ha ritenuto applicabile solo un	
	frammento della disciplina dettata per i casi di inesigibilità dei ruoli da quel	
	testo legislativo, in tal modo compromettendo l'armonico dispiegarsi degli	
	strumenti di tutela specificamente previsti per quell'evenienza.	
	In primo luogo, l'impiego di quel parametro normativo continua a trovare	
	applicazione anche attualmente: in primo grado lo era perché, all'epoca della	
	decisione, non era ancora entrata in vigore la nuova disciplina di settore; ora,	
	nonostante quest'ultima nuova disciplina sia entrata in esercizio, continua a	
	essere pertinente il riferimento all'art. 20 dell'abrogato d.lgs. 112/1999:	
	infatti, trattandosi, come espressamente riconosciuto dall'appellante, di	
	disciplina di carattere sostanziale, essa seguita a trovare applicazione per i casi	
	sviluppatisi nel corso della sua vigenza. Risulta, comunque, dirimente la	
	considerazione secondo cui quella disposizione è stata utilizzata solo come	
	robusto ancoraggio per una valutazione di carattere equitativo.	
	In secondo luogo, la circostanza che vi siano concorrenti strumenti (nella	
	specie, giudizio a istanza di parte e procedura di discarico) in grado di incidere	
	sul medesimo rapporto (nella specie, tra ente creditore e agente della	
	riscossione) per la definizione del saldo tra dare/avere non costituisce	
	un'anomalia destinata a inibire l'impiego di una delle opzioni, non essendo	
	previsto che uno degli strumenti sia quello d'elezione e quindi utilizzabile in	
	via esclusiva, e nemmeno sussiste l'elusione del contraddittorio, adombrata	
	23	

	dall'appellante (cfr. pag. 30), in quanto lo stesso è pienamente garantito nella	
	sede processuale non meno intensamente che nella sede procedimentale.	
	Inammissibile per carenza di interesse è il quinto motivo di gravame, con il	
	quale ADER ha prospettato l'erronea interpretazione dell'art. 1, comma 688,	
	Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per avere il primo giudice affermato che il	
	non assoggettamento a controllo delle quote di valore inferiore o pari a €	
	300,00 non potesse applicarsi ai casi in cui vi sia perdita del diritto al discarico	
	come nel caso paradigmatico di prescrizione del credito.	
	Posto che il primo giudice ha ritenuto che tutti i ruoli di valore inferiore alla	
	soglia di € 1.000,00 dovessero essere esclusi dal computo dell'importo del	
	credito del CONSORZIO, è irrilevante la considerazione delle partite di valore	
	inferiore o pari a € 300,00 essendo queste ultime già colpite dalla decurtazione	
	operata ai sensi dell'art. 4 del d.l. 119/2018.	
	Dunque, non v'è alcun interesse a che si valuti la mancata applicazione	
	dell'art. 1, comma 688, della l. 190/2014, non potendo tale accertamento,	
	anche ove esitato nel senso auspicato dall'appellante, condurre a un	
	ridimensionamento del debito a suo carico, ossia a un risultato migliorativo.	
	Del pari inammissibile, sempre per carenza di un percepibile interesse, è il	
	sesto motivo di appello, con il quale l'ADER mira a ottenere il riconoscimento	
	della non computabilità degli importi aventi una consistenza fino a € 1.000,00,	
	come previsto dall'art. 4 del d.l. 119/2018.	
	Senonché, l'appellante trascura di considerare che il primo giudice ha ritenuto	
	applicabile (cfr. pag. 19 della sentenza), in piena coerenza con quanto da esso	
	stesso sostenuto in sede di gravame, la disposizione di cui si lamenta l'omessa	
	applicazione.	
	24	

	Considerato, perciò, che la contestazione riguarda un profilo in realtà	
	incontroverso, è inibita ogni valutazione al riguardo.	
	Infine, con il settimo e ultimo motivo di gravame, l'ADER ha censurato le	
	modalità con le quali il primo giudice è pervenuto a determinare l'importo del	
	credito del CONSORZIO, omettendo di dare prevalenza alla speciale	
	procedura prevista per le inesigibilità. Si era, infatti, dato rilievo a calcoli per	
	medie, trascurando la circostanza che la riscossione è ancora in corso.	
	Al riguardo, richiamando quanto in precedenza evidenziato sulla concorrenza	
	dei mezzi di tutela, il fatto che sia stata intrapresa la via contenziosa per	
	definire celermente, ben prima di quanto la procedura di inesigibilità avrebbe	
	consentito di fare (essendo estremamente lungo l'orizzonte temporale	
	dell'attivazione di detta procedura: le comunicazioni di inesigibilità, infatti, è	
	previsto che siano presentate per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005,	
	entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31	
	dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre	
	2030), rappresenta una opzione legittima.	
	Naturalmente, l'opzione scelta ingloba l'assoggettamento alle procedure	
	valutative proprie del plesso prescelto.	
	In altri termini, l'accertamento dei rapporti tra dare e avere è destinato a essere	
	compiuto con lo strumentario tipico del giudizio a istanza di parte.	
	L'art. 176 c.g.c., nel fare rinvio alle disposizioni previste per il rito ordinario,	
	automaticamente importa anche i meccanismi di valutazione delle prove (art.	
	95 c.g.c.).	
	La valutazione «secondo diritto», che rappresenta l'ordinaria modalità di	
	decisione delle cause, include anche l'impiego del criterio equitativo.	

	Detto criterio ha un perimetro di applicazione non circoscritto alla	
	quantificazione dei danni, siano essi conseguenti a inadempimenti delle	
	obbligazioni (art. 1226 c.c.) o a fatti illeciti (art. 2056 c.c. che richiama l’art.	
	1226 c.c.). In particolare, nei rapporti di durata, nel quali le prestazioni si	
	sviluppano nel tempo e spesso incrociano variabili non interamente e	
	agevolmente ricostruibili <i>ex post</i> , la prova analitica della consistenza di una	
	porzione del rapporto, oggetto di accertamento, può risultare	
	sproporzionatamente onerosa o tecnicamente impraticabile. Per tale evenienza	
	soccorre la metodologia equitativa che è, e rimane, in ogni ambito di impiego,	
	applicazione di un criterio di legale strumento di chiusura del sistema, che	
	richiede solo parametri oggettivi e ragionevoli, il ricorso ai quali deve poi	
	essere congruamente motivato.	
	Il rispetto di tali vincoli modali c’è stato nel caso di specie, avendo il primo	
	giudice:	
	- dapprima, selezionato, attraverso l’individuazione di un valore della	
	media progressiva (ossia l’indicatore che calcola la media su un	
	periodo di tempo definito, aggiornandola continuamente eliminando il	
	dato più vecchio e aggiungendo quello più recente, per smussare le	
	fluttuazioni e identificare più chiaramente la tendenza di fondo, il c.d	
	“trend”) il buon esito delle riscossioni rispetto al carico affidato	
	all’agente, reputato significativo, ossia quello del 2011,	
	(sostanzialmente in linea con i valori dei periodi precedenti ma non	
	coerente con quello dei periodi successivi <i>«perché ovviamente si</i>	
	<i>riduce sempre di più il lasso di tempo che il concessionario ha avuto</i>	
	<i>a disposizione per il fruttuoso recupero»</i>);	
	26	

	- poi, applicato tale tasso medio agli importi non riscossi per	
	inadeguatezze delle procedure di riscossione;	
	- e, infine, temperato il risultato applicando la medesima riduzione (1/3,	
	ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 112/1999) di cui l'agente della	
	riscossione avrebbe fruito in sede di procedura di discarico per	
	inesigibilità.	
	Conclusivamente, il Collegio, pur reputando inappaganti taluni passaggi	
	motivazionali del primo giudice e, segnatamente, quello riguardante	
	l'individuazione del tasso di fruttuosità della riscossione applicato sul	
	coacervo dei ruoli non notificati o comunque lasciati andare in prescrizione	
	(trattandosi di una percentuale riferita a un periodo - 2011 - ritenuto	
	significativo e non invece a una media dell'intero periodo in cui hanno avuto	
	luogo gli inadempimenti nelle procedure di riscossione) e quello della	
	utilizzabilità della riduzione di cui all'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 112/1999	
	(trattandosi di decurtazione prevista per il solo caso di mancata attivazione	
	della via contenziosa), non può che pervenire a una decisione coerente con i	
	fisiologici meccanismi delle impugnazioni: l'assenza di un'impugnazione	
	incidentale ha fortemente ristretto l'area di cognizione e condizionato i	
	possibili interventi emendativi (che, nella situazione data, non possono andare	
	a detrimento della posizione di ADER, unico appellante).	
	Pertanto, l'appello dell'ADER deve essere parzialmente accolto,	
	limitatamente al profilo della statuizione finale che, per le ragioni indicate,	
	non può essere di condanna al risarcimento di un danno, ma solo di	
	accertamento della consistenza del rapporto di dare-avere. Per effetto, deve	
	essere dichiarato che il saldo del rapporto riguardante la riscossione dei	

[illegible]

SENT. 19/2026

Attesa la novità e complessità delle questioni affrontate, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello
dell'AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE e, per l'effetto, dichiara
che il saldo del rapporto di dare-avere nell'ambito della riscossione dei
contributi consortili è di € 334.963,44 a credito per il CONSORZIO.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Rizzi

Dott.ssa Rita Loreto

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 20 GENNAIO 2026

P.IL DIRIGENTE

(Dr. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco